

FOGLIO INFORMATIVO

(ai sensi degli artt. 115 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche)

OPERAZIONI DI FACTORING CONFIRMING CON MANDATO DI PAGAMENTO

Condizioni in vigore dal giorno 2 luglio 2026 e valide fino a nuovo avviso - La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile ma adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ai sensi degli artt. 115 del e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUB").

INFORMAZIONI SULL' INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Denominazione: **MBFACTA S.p.A.**

Sede legale e amministrativa: **Via Siusi 7, 20132, Milano**

Numero di telefono cui rivolgersi per informazioni e/o per la conclusione contratto: **02/2899911**

sito internet: **www.mbfacta.it**, indirizzo e-mail: **info@mbfacta.it**

Società a socio unico **Mediobanca S.p.A.** soggetta a direzione e coordinamento di **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, appartenente al **Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena** iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030

Capitale Sociale interamente versato: **euro 120.000.000**

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: **04706200153**, REA: **1032193**

Società che aderisce al Gruppo IVA Mediobanca **10536040966**

Società iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. **106 TUB al n. 150**, **codice meccanografico Banca d'Italia 31019.3**

Società aderente all'Associazione Italiana per il Factoring **ASSIFACT**

(di seguito "MBFACTA" o il "Factor")

DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome, cognome, qualifica del soggetto: _____

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ e-mail: _____

FACTORING CONFIRMING CON MANDATO DI PAGAMENTO

➤ A chi è rivolto il prodotto finanziario

Il prodotto è rivolto all'impresa (il "Cliente"), purché non qualificabile come microimpresa ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo" e ss. mm. e ii., tenuta al pagamento di Crediti commerciali nei confronti dei propri fornitori (i "Fornitori").

➤ Caratteristiche del prodotto finanziario

Ai sensi del Contratto, il Cliente conferisce a MBFACTA, mediante il Portale, mandato irrevocabile di pagamento di specifici Crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Cliente. In caso di accettazione del mandato, MBFACTA pagherà il Fornitore alla scadenza del Credito, in nome e per conto del Cliente, e concederà altresì a quest'ultimo la possibilità di ottenere una dilazione di pagamento onerosa sino al Termine di Dilazione di Pagamento, con obbligo per il Cliente di corrispondere a MBFACTA i compensi pattuiti (cfr. "CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI"). Il Fornitore verrà informato del mandato di pagamento assunto da MBFACTA nonché dell'eventuale disponibilità di MBFACTA di valutare l'acquisto, ai sensi della Legge 52/91 e degli artt. 1260 e ss. c.c., dei Crediti. Nel caso in cui il Fornitore ed MBFACTA intraprenderanno un rapporto di factoring (cfr. foglio informativo "FACTORING MATURITY CON DILAZIONE"), il Cliente continuerà a beneficiare della concessione della dilazione di pagamento secondo le condizioni economiche concordate, ma senza applicazione, da parte di MBFACTA, della componente commissionale connessa all'esecuzione del mandato di pagamento (i.e. la "Commissione per ogni mandato accettato"). Di norma il Contratto non comporta un'apertura di credito al Cliente, pertanto ciascuna Parte sarà libera di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e/o preavviso. Ove venga comunicata la concessione di un fido accordato al Cliente (il cd. "Committed"), ciascuna Parte non potrà recedere dal rapporto prima della scadenza concordata, fatte salve le specifiche ipotesi contrattualmente pattuite.

➤ Finalità del prodotto finanziario

Questo prodotto consente al Cliente di: (i) ottimizzare la gestione del ciclo passivo dell'impresa, razionalizzando e semplificando le procedure di pagamento nei confronti dei Fornitori; (ii) ottenere un'eventuale dilazione di pagamento da parte di MBFACTA; (iii) favorire il rapporto con i Fornitori offrendo a questi ultimi la facoltà di disporre di una fonte di finanziamento del circolante mediante la cessione dei Crediti a MBFACTA.

➤ **Rischi a carico del Cliente**

Nel caso in cui il Cliente non adempia alle obbligazioni di pagamento e/o alle garanzie contrattualmente previste e/o insorgano pregiudizievoli a suo carico, si verificherà la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 codice civile in relazione a tutti i mandati di pagamento in essere, con conseguente diritto di MBFACTA di ottenere dal Cliente l'immediato pagamento del dovuto oltre interessi moratori sino all'effettivo pagamento, senza necessità di previa costituzione in mora.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI FACTORING CONFIRMING CON MANDATO DI PAGAMENTO

	Voci	Costi
Interessi corrispettivi	Tasso di interesse nominale annuo posticipato per le operazioni in valuta Euro (divisore anno civile 365/366 o anno commerciale 360)	9,6425% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)
	Tasso di interesse nominale annuo posticipato per le operazioni in valuta diversa dall'Euro (divisore anno civile 365/366 o anno commerciale 360)	9,6425% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)
	<p>➤ Periodicità liquidazione interessi: trimestrale o semestrale o annuale scelta dal Cliente a seconda delle proprie esigenze.</p> <p>➤ Parametri di indicizzazione previsti nel Contratto (oggetto di variazioni, in aumento o diminuzione): Rilevazione: giornaliera o media mese in corso o media mese precedente; Fonte di rilevazione: Il Sole 24 Ore, ove non diversamente previsto. Le Parti potranno pattuire che il parametro di indicizzazione previsto nella Convenzione, anche negativo, non potrà mai essere inferiore a 0 (la cd. "Floor Clause").</p>	
Interessi di mora o restituzioni/indennizzo	Tasso di interesse in caso di mora o di restituzioni/indennizzo per le operazioni in valuta Euro (divisore anno civile 365/366 o anno commerciale 360)	9,6425% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)
	Tasso di interesse in caso di mora o di restituzioni/indennizzo per le operazioni in valuta diversa dall'Euro (divisore anno civile 365/366 o anno commerciale 360)	9,6425% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)
Commissioni	Commissione per ogni mandato accettato ed eseguito da MBFACTA da applicarsi sul valore nominale dei Crediti oggetto del mandato stesso (ed al lordo delle note di credito) ed esigibile alla fine del mese successivo all'accettazione del mandato da parte di MBFACTA (la " Commissione per ogni mandato accettato ")	3,20%
	Commissione annuale da applicarsi solo nei rapporti Committed, sull'importo non utilizzato del fido accordato e comunicato (la " Commissione di Mancato Utilizzo ")	3,20%

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AL CLIENTE

	Voci	Costi
Spese	Spese istruttoria e monitoraggio Cliente annuali (esigibili annualmente dalla data di inizio del rapporto e per tutta la vigenza dello stesso)	€ 1.000,00
	Spese di tenuta conti mensili (esigibili trimestralmente)	€ 40,00
	Spese di anagrafica Fornitore (esigibili al censimento di ogni Fornitore)	€ 10,00
	Spese per dichiarazioni richieste dai revisori contabili del Cliente (esigibili ad evento)	€ 150,00 per ciascuna dichiarazione
	Spese per assolvimento oneri di legge (e.g. bolli, spese di protesto) esigibili ad evento	Al costo nella misura prevista dalla legge
	Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela anche se	Senza costo

effettuato con strumenti diversi da quelli telematici nonché se effettuato con una frequenza maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa e dalla Convenzione

- Le Spese applicabili al Cliente sono concordate anche in deroga ad eventuali differenti (pregresse) pattuizioni e addebitate anche in assenza di mandati di pagamento.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE A DISTANZA

- La promozione, il collocamento e la conclusione contrattuale avvengono esclusivamente tramite il personale di MBFACTA. La Convenzione viene stipulata a mezzo scambio di corrispondenza commerciale, previa condivisione e analisi della documentazione proposta. Il perfezionamento contrattuale avviene nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione (formulata da MBFACTA) della proposta contrattuale (formulata dal Cliente). La trasmissione della documentazione contrattuale avviene mediante PEC (con documento informatico munito di firma digitale o successiva trasmissione dell'originale) oppure a mezzo raccomandata A/R. Non sono previste spese a carico del Cliente.

NORMATIVA A TUTELA DEL CLIENTE

- **Clausola di salvaguardia contro il rischio usura:** il tasso effettivo globale medio (il "TEGM") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "Legge Antiusura"), relativo alle operazioni rientranti nella categoria "Altri Finanziamenti", può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet di MBFACTA o sul sito internet della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali. Resta espressamente inteso che laddove il tasso effettivo globale (il "TEG") - determinato ai sensi delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" di Banca d'Italia del 12 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni - risultasse eccedere il tasso soglia usura - determinato ai sensi dell'art. 2, comma IV, della Legge Antiusura - quest'ultimo tasso sarà da intendersi immediatamente applicabile al rapporto in luogo di quello pattuito.
- **Recesso e modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali:** nei rapporti a tempo indeterminato, ciascuna Parte, purché adempiente, potrà recedere dalla Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e/o penalità e/o spese di chiusura rapporto. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB, MBFACTA, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e le altre condizioni contrattuali, dandone comunicazione scritta al Cliente nei modi e nei termini previsti dalla legge, con preavviso minimo di 2 (due) mesi. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedente mente praticate. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 bis TUB in caso di rapporti indicizzati, MBFACTA, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, comunica al Cliente, nei modi e nei termini previsti dalla legge, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità alla cd. "fallback clause" presente nel Contratto. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedente mente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
- **Tempi massimi di chiusura del rapporto ed effetti dello scioglimento del Convenzione:** in caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le Parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal momento in cui la comunicazione di recesso perverrà alla Parte destinataria o dal verificarsi dell'effetto risolutivo. Lo scioglimento della Convenzione non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle dilazioni di pagamento già perfezionate che continueranno ad essere regolate dalla Convenzione e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie assunte dal Cliente.
- **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie:** in caso di controversia, così come pubblicizzato sul sito www.mbfacta.it, il Cliente potrà presentare Reclamo all'Ufficio Reclami di MBFACTA, anche per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: MBFACTA S.p.A., Ufficio Reclami, Via Siusi 7, 20132 Milano o, per via telematica, all'indirizzo e-mail reclamifactoring@mbfacta.it o all'indirizzo PEC mbfacta@pec.mbfacta.it. MBFACTA darà risposta entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricezione del Reclamo. Qualora MBFACTA non accolga in tutto o in parte il Reclamo o non risponda o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l'Autorità Giudiziaria, il Cliente potrà presentare ricorso all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'articolo 128-bis TUB (Arbitro Bancario Finanziario - "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, è possibile consultare la guida pratica ABF presente sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.mbfacta.it oppure chiedere informazioni agli uffici operativi della Banca d'Italia o a MBFACTA. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e MBFACTA dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (l'elenco degli organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it). L'organismo di mediazione prescelto da MBFACTA è il Conciliatore Bancario Finanziario (il cui sito è www.conciliatorebancario.it e la cui procedura per la conciliazione è esplicitata nel regolamento consultabile anche sul sito www.mbfacta.it), ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi ad un differente organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui sopra si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF. Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione "Trasparenza" sul sito internet www.mbfacta.it

LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo)

"Parte"	indica MBFACTA o il Cliente. Al plurale indica unitamente MBFACTA ed il Cliente.
"Convenzione"	indica il contratto di factoring stipulato tra il Cliente e MBFACTA.
"Credito"	indica il credito pecuniario sorto da contratti stipulati tra Cliente e Fornitore nell'esercizio della propria attività di impresa e quindi riferibile a somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore per la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi.
"Termine di Dilazione di Pagamento"	indica il termine entro cui il Cliente, in forza della dilazione di pagamento accordata da MBFACTA, dovrà effettuare il pagamento del Credito.
"Portale"	indica il portale web sul quale il Cliente carica i Crediti per cui conferisce a MBFACTA mandato di pagamento.
"Commissioni"	indica il compenso dovuto dal Cliente a MBFACTA: - per il pagamento dei Crediti effettuato da quest'ultima ai Fornitori in forza di ogni mandato di pagamento (la " Commissione per ogni mandato accettato "); - per il mancato utilizzo del fido accordato e comunicato al Cliente nel rapporto Committed (la " Commissione di Mancato Utilizzo ").
"Interessi corrispettivi"	indica quanto dovuto dal Cliente a MBFACTA per remunerare la concessione di una dilazione di pagamento.
"Reclamo"	indica ogni atto con cui il Cliente contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) a MBFACTA un suo comportamento anche omissivo.